

# LEGGE DI STABILITA' 2015: PRINCIPALI NOVITA' FISCALI

Con la L. 23.12.2014 n. 190 è stata emanata la "legge di stabilità per il 2015", entrata in vigore l'1.1.2015.

## **DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

È prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31.12.2015. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.

Relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata la detrazione IRPEF del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.

## **DETRAZIONE IRPEF PER GLI IMMOBILI INTERAMENTE RISTRUTTURATI**

La detrazione IRPEF del 36-50% delle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2015, entro l'importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

## **DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (C.D. "BONUS MOBILI" O BONUS ARREDAMENTO)**

La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

## **DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015.

La detrazione IRPEF/IRES del 65% è estesa alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;

per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000,00 euro.

## **POLIZZE VITA**

A decorrere dall'1.1.2015, l'esenzione da IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita viene limitata alle somme a copertura del rischio demografico.

## **REVISIONE DELLE BLACK LIST - COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali, è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni (indipendentemente dal livello di tassazione). Dovrebbero, quindi, essere espunti dall'attuale *black list* taluni Stati che garantiscono lo scambio di informazioni, quali: Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, isole Mauritius e Singapore.

## **REVISIONE DELLE BLACK LIST - CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, il presupposto per l'attivazione del regime CFC è rappresentato da un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia; ciò dovrebbe determinare una revisione dell'attuale *black list*.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà, inoltre, approvare una nuova lista di regimi fiscali agevolati, vale a dire di regimi per i quali la qualifica di paradisi fiscali opera limitatamente a specifici soggetti e attività, anche se previsti da Stati o territori non a fiscalità privilegiata.

## **RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI PARTECIPAZIONI E TERRENI**

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità ha però raddoppiato l'imposta sostitutiva.

Entro il termine del 30.6.2015, occorrerà che:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;

il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva del 4% sulle partecipazioni non qualificate o dell'8% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

## **DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DEI COSTI DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP è ammessa in deduzione la differenza tra:

- il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto);
- le deduzioni già attualmente previste, spettanti a fronte dell'impiego di personale.

In pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.

### ***Soggetti beneficiari***

Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.

L'agevolazione dovrebbe spettare anche agli enti non commerciali e alle Amministrazioni Pubbliche con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati (anche promiscuamente) nell'attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente accanto all'attività istituzionale.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI PRIVI DI DIPENDENTI**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari") viene concesso un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti.

Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, a condizione che non impieghino lavoratori dipendenti né a tempo indeterminato (anche *part time*), né a tempo determinato (anche *part time*).

La fruizione non è invece preclusa nell'ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali.

## **MECCANISMO DEL "REVERSE CHARGE" - ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO**

A decorrere dall'1.1.2015, il meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante il c.d. "*reverse charge*" viene

esteso a:

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Il “*reverse charge*” viene esteso anche alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e *discount* alimentari; in tal caso, l'entrata in vigore è però subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo e nelle more dell'autorizzazione non risulta applicabile.

Il “*reverse charge*” è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, l'obbligo di assolvere l'imposta è in capo al cessionario o committente dell'operazione. Il cedente, dunque, emette fattura senza applicazione dell'imposta e indicando sulla stessa che l'operazione è effettuata in base a “*reverse charge*”.

### **MECCANISMO DELLO “SPLIT PAYMENT”**

A decorrere dall'1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici:

- l'ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l'operazione (la base imponibile);
- l'IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accreditata dall'ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall'Erario.

#### ***Ambito applicativo***

Rientrano nel regime dello “*split payment*” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:

- Stato;
- organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- enti pubblici di previdenza.

#### ***Decorrenza***

Il regime dello “*split payment*” si applica alle operazioni fatturate a partire dall'1.1.2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).

### **NOVITÀ IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA (ANNO D'IMPOSTA 2015)**

A decorrere dal periodo d'imposta 2015 la dichiarazione annuale IVA non potrà più essere presentata nell'ambito della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), ma dovrà essere presentata entro il mese di febbraio.

Viene contestualmente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

Gli adempimenti previsti per l'anno 2015 (comunicazione annuale e dichiarazione annuale relative all'anno di imposta 2014) non sono soggetti a modifiche.

### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Viene sensibilmente modificato l'istituto del ravvedimento operoso, distinguendo tra tributi amministrati o meno dall'Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più precluso dall'inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione del tributo, oppure delle comunicazioni bonarie emesse a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.

Relativamente alle sanzioni, per tutte le violazioni ravvedibili con l'eccezione dell'omessa dichiarazione e a prescindere dall'ente titolare del potere impositivo, se l'errore o l'omissione vengono sanati entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dalla commissione della violazione, la riduzione della sanzione è pari a 1/9 del minimo.

Di conseguenza, la riduzione delle sanzioni potrà essere pari:

- limitatamente alle violazioni sui versamenti e per tutti i tributi, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni;
- per tutti i tributi, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione;
- per tutti i tributi, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione;
- per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione;
- per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione;
- per tutte le violazioni con l'eccezione di talune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione.

#### ***Decorrenza***

Trattandosi di norma procedimentale, dovrebbe trovare applicazione anche alle violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato l'atto impositivo.